

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 20 FEBBRAIO 2012, N. 6648: grava sull'imputato l'onere di provare le condizioni positive per l'applicabilità della deroga dalla disciplina sui rifiuti per le terre e rocce da scavo.**

*« Orbene giova precisare che l'art. 186 d.l.vo 152/06 esclude dalla applicazione della disciplina sui rifiuti le terre e le rocce da scavo a determinate condizioni.*

*Poiché la norma costituisce direttamente una deroga alla nozione di rifiuto definita dall'art. 183 lett. a) e indirettamente configura una causa di esclusione della punibilità dei reati che hanno come oggetto o come presupposto i rifiuti (artt. 256, 258 co. 4, 259, 260) grava sull'imputato l'onere di provare le condizioni positive per la applicabilità della deroga, cioè la riutilizzazione delle terre e rocce da scavo secondo progetto ambientalmente compatibile».*

---

UDIENZA PUBBLICA DEL 15/12/2011

Sentenza n. 2737  
R.G. n. 16278/2011

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dai sigg.ri

-dott. Saverio Felice Mannino	Presidente
-dott. Alfredo Teresi	Consigliere
-dott. Elisabetta Rosi	Consigliere
-dott. Santi Gazzara	Consigliere
-dott. Alessandro M. Andronio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

Pierini Massimo, nato a Firenze il 20/3/71

Materi Massimo, nato a Prato il 6/11/64

Avverso la sentenza resa dal Tribunale di Firenze il 20/3/2009

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dott. Santi Gazzara

Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per la inammissibilità

osserva



## RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 20/3/09, ha dichiarato Materi Massimo e Pierini Massimo colpevoli del reato di cui all'art. 256, co. 1, d.l.vo 152/06, perché il primo, quale legale rappresentante della omonima società, conferiva presso la cava Podere Piscina di proprietà della MA.RI.MA., s.r.l., di cui era legale rappresentante il Pierini, terra e roccia da scavo, per un quantitativo pari a circa 500 mc., proveniente da un cantiere, non certificata come rifiuto e quindi classificata come rifiuto speciale non pericoloso, in relazione al quale la MA.RI.MA non era autorizzata allo smaltimento e, così, in assenza della prescritta autorizzazione, effettuavano attività di rifiuti non pericolosi, e li ha condannati alla pena di euro 10.000,00 ciascuno di ammenda.

Propongono avverso detta pronuncia autonomi ricorsi per cassazione i prevenuti, con i seguenti motivi:

-per il Pierini: difetto di applicazione della legge penale, visto che il prevenuto non può essere qualificato titolare di impresa, per cui non rientrando il Pierini nella qualifica soggettiva prevista dalla fattispecie del reato non avrebbe potuto essere dichiarato colpevole;

-peraltro ha errato il giudice di merito nel ritenere attribuibile la responsabilità per l'illecito in questione in capo al prevenuto, visto che lo stesso non ha svolto alcuna delle attività previste nel capo di imputazione, essendosi limitato a ricevere presso la propria cava il materiale trasportato dalla impresa edile, di cui è titolare il Materi;

-doveva, in ogni caso, essere esclusa ogni responsabilità a carico del prevenuto, in quanto l'art. 189, d.l.vo 152/06 non prevede un obbligo del proprietario della cava di dimostrare l'effettivo riutilizzo del materiale, in modo da sottrarlo alla normativa sui rifiuti, che spetta a chi, prodotto il materiale, intende riutilizzarlo.

-per il Materi: insussistenza degli elementi concretizzanti il reato contestato, visto che dalle prove acquisite emerge, in maniera inequivoca, che presso la MA.RI.MA. non furono svolte attività di smaltimento o recupero del materiale in questione, che fu solo depositato provvisoriamente nella cava, prima di essere ripreso e condotto in discarica.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

Il discorso giustificativo, sviluppato dal giudice di merito a sostegno della affermata concretizzazione del reato in contestazione e della colpevolezza degli imputati, si rivela logico e corretto.

Il Tribunale, richiamandosi alle emergenze istruttorie, evidenzia che l'ispettore Rossi, in servizio presso il CFS di San Casciano Val di Pesa, ha riferito che il 21/6/06, nel corso di una attività di istituto, aveva seguito un camion carico di sassi, uscito da un cantiere edile, sito in via Collina, fino alla località Ponte Nuovo, ove entrava in un impianto di macinazione e trattamento di inerti, in proprietà alla MA.RI.MA. srl, il cui rappresentante legale è il Pierini. Il camion apparteneva alla Materi Massimo sas, mentre la terra e i sassi provenivano dal cantiere edile di Iopponi Elio, ove erano in corso lavori di ristrutturazione di una cantina.

Lo stesso teste ha riferito di avere accertato che la predetta MA.RI.MA. non era autorizzata ad accogliere detto materiale, che, di contro, veniva riversato dal camion all'interno della cava, sotto un impianto di macinazione.

Lo stesso decidente, di poi, ha proceduto a corretta analisi del d.l.vo 152/06 e del d.l.vo 4/08, concludendo nel senso che le terre e rocce da scavo, certamente non svincolate dalla normativa sui rifiuti, sono state conferite in un sito non autorizzato a ricevere detta tipologia di rifiuti, di tal ch   evidente la penale responsabilit   di entrambi gli imputati, quali concorrenti nel reato in contestazione.

Orbene giova precisare che l'art. 186, d.l.vo 152/06, esclude dalla applicazione sulla disciplina sui rifiuti le terre e le rocce da scavo a determinate condizioni.

Poich   la norma costituisce direttamente una deroga alla nozione di rifiuto, definita dall'art. 183, lett. a), e indirettamente configura una causa di esclusione della punibilit   dei reati che hanno come oggetto o come presupposto i rifiuti ( artt. 256, 258 co. 4, 259, 260 ), grava sull'imputato l'onere di provare le condizioni positive per la applicabilit   della deroga, cio   la riutilizzazione delle terre e rocce da scavo secondo progetto ambientalmente compatibile ( Cass. 1/10/08, n. 37280 ).

Nella caso in esame la argomentazione svolta dal decidente appare esente da vizi nel ravvisare la sussistenza del reato in rubrica indicato, in quanto il materiale da demolizione, proveniente dai lavori edili in propriet   Iopponi, da qualificarsi quale rifiuto speciale,   stato trasportato a mezzo camion del Materi alla cava del Pierini, non solo in difetto di titolo abilitativo all'esercizio di tale attivit  , ma anche nella insussistenza della finalit   di riutilizzo del materiale in questione.

Alla luce di quanto rilevato totalmente prive di pregio si palesano le censure mosse nei rispettivi ricorsi dei prevenuti, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Pierini, il reato contestato non deve necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attivit   di gestione di rifiuti, stante l'espressione "chiunque" contenuta nel co. 1 dell'art. 256; peraltro, inconfutabilmente l'imputato ha concorso nel reato, ex art. 110 c.p., essendosi ricevuto nella cava di sua propriet   il materiale in questione al fine di procedere alla macinazione dello stesso.

Privo di fondamento si palesa, altresi, l'assunto del Materi, il quale sostiene che il materiale di risulta, pervenuto dal cantiere Iopponi, fosse solo temporaneamente transitato presso la cava del coimputato per poi essere ripreso e condotto in discarica, visto che, come emerso dalle risultanze istruttorie, il camion aveva scaricato i rifiuti sotto un impianto di macinazione, operazione che non pot   eseguirsi per l'immediato intervento degli agenti operanti; di poi, non fu necessaria la emissione di ordinanza di rimozione e smaltimento di detti rifiuti da parte del Comune di San Casciano Val di Pesa, in quanto la stessa MA.RI.MA. aveva dimostrato di avere provveduto alla rimozione e allo smaltimento presso un centro autorizzato della terra e roccia da scavo, inviando i relativi formulari.

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il Pierini e il Materi abbiano proposto i rispettivi ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit  , gli stessi, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., devono, altresi, essere condannati al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00 ciascuno.



P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 1.000,00.

Così deciso a Roma il 15/12/2011.

Il consigliere estensore  
( dott. Santi Gazzara )

Il Presidente  
( dott. Saverio Felice Mannino )

